

Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2020, n. 40-1860

DL 18/2020 s.m.i. Recepimento, previa intesa, Accordo 8-17.06.2020 e 30.07.2020 con OOSS personale Comparto SSR per ripartizione, tra AASSRR, delle risorse per remunerazione prestazioni per emergenza COVID 19. Disposizioni sulla ripartizione risorse nazionali e risorse aggiuntive regionali, nei limiti del 50% dello stanziamento di cui alla LR 12/2020.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha determinato la necessità di una repentina riorganizzazione delle attività sanitarie, sia ospedaliere che territoriali, per assicurare le necessarie cure ai pazienti contagiati dal virus;

ciò ha comportato la riconversione di reparti o di interi presidi ospedalieri nell'attività di contrasto all'epidemia, la revisione delle modalità di lavoro, la diversa dislocazione delle risorse umane e l'incremento notevole dell'attività lavorativa del personale quotidianamente impegnato a fornire le prestazioni necessarie a fronteggiare l'emergenza sanitaria;

la situazione di emergenza ha prodotto pertanto un pesante impatto sulle condizioni di lavoro di tutti i professionisti, in particolare di quelli direttamente impegnati nei reparti e servizi di assistenza ai pazienti Covid-19, ma anche di quelli impiegati in attività collegate e/o propedeutiche.

Ritenuto doveroso ristorare e valorizzare il personale per la dedizione al lavoro, lo straordinario impegno, la professionalità, la responsabilità, la disponibilità dimostrata, specie nei difficili periodi di maggiore diffusione del contagio, attribuendo al medesimo un riconoscimento economico che ripaghi, almeno in parte, il disagio subito nonchè la qualità e quantità delle prestazioni rese; stabilendo di ricorrere, in primis, al finanziamento stanziato appositamente dallo Stato con le disposizioni di cui all'articolo 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato e modificato dall'articolo 2, comma 6, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, poi convertito nella L. 17 luglio 2020, n. 77.

Richiamato che:

in particolare il predetto articolo, nella sua originaria formulazione, autorizzava la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente per l'anno 2020 a cui accedono tutte le regioni e province autonome, finalizzata alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale delle aziende ed enti del SSN impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica Covid-19, mediante incremento del fondo contrattuale per le condizioni di lavoro della dirigenza dell'Area Sanità e del fondo condizioni di lavoro ed incarichi del personale del Comparto Sanità;

per tali finalità la quota attribuita alla Regione Piemonte, come da Allegato A al citato D.L. 18/2020, ammonta ad euro 18.462.820;

la l.r. n. 12 del 15/05/2020, art. 5, recante "Misure per incentivi in favore del personale del Servizio sanitario regionale e interventi in materia sanitaria", al fine di incrementare gli importi delle voci del trattamento economico legate al sistema premiante del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, ha autorizzato la spesa di euro 37.000.000, in incremento rispetto ai vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di spesa di personale ed in particolare per la definizione dei fondi contrattuali dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, stabilendo che i criteri e le modalità per l'erogazione, per l'anno 2020, dei suddetti incentivi sono definiti mediante accordo integrativo regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale e stipulato successivamente all'approvazione di apposito provvedimento autorizzativo a livello nazionale ovvero decorsi sessanta giorni dalla approvazione della legge regionale medesima.

Dato atto che:

l'art. 5 della richiamata legge regionale si è posto in continuità con la richiesta di emendamenti al D.L. 18/2020 già presentata al Consiglio dei Ministri dalla Conferenza delle Regioni. In detta sede, essendosi delineate due proposte alternative, ovvero incrementare gli importi fino all'ammontare dei finanziamenti nazionali o fino al doppio degli stessi, le Regioni, ed in particolare quelle più colpite dall'emergenza sanitaria, avevano optato per questa seconda proposta di emendamento. Nella medesima sede si era infatti valutato, anche sulla base dei primi riscontri dalle aziende sanitarie, che fossero necessarie maggiori risorse al fine non solo di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario, ma anche le indennità connesse alle particolari condizioni di lavoro nonché, di incrementare i fondi incentivanti;

la richiesta di emendamenti da parte della Conferenza delle Regioni ha trovato riconoscimento parziale, pochi giorni dopo l'emanazione della legge regionale piemontese, nel DL 34/2020; infatti, con l'art. 2, comma 6, lett. a) del D.L. 34/2020, la predetta formulazione dell'articolo 1, comma 1 del D.L. 18/2020 è stata modificata, prevedendo che le risorse stanziare siano da destinarsi *“prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale”*, e, pertanto, non più solo alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, prevedendo, altresì, che le somme, ulteriori rispetto a quelle necessarie ad incrementare i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza dell'Area Sanità e del fondo condizioni di lavoro ed incarichi del personale del Comparto, possano essere *“per la restante parte”* utilizzate per incrementare *“i relativi fondi incentivanti”*;

sempre con D.L. 34/2020, art. 2, comma 6, lett. b) è stato altresì modificato il comma 2 dell'articolo 1, del DL 18/2020 prevedendo che gli importi di spettanza delle singole regioni e province autonome possano essere incrementati *“fino al doppio degli stessi”* *“con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, ivi incluse le indennità previste dall'articolo 86, comma 6, del CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018”*;

con il succitato D.L. 34/2020 si è ritenuto essersi concretizzato, in accoglimento della richiamata richiesta di emendamenti da parte della Conferenza delle Regioni, uno dei presupposti alternativi prescritti dalla l.r. 12 del 15/05/2020 (provvedimento autorizzativo a livello nazionale) ed è, pertanto, stato avviato il confronto con le rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali del Comparto e delle Aree dirigenziali, firmatarie dei CC.CC.NN.LL., al fine di individuare, sulla base delle risorse definite dal contesto normativo nazionale e regionale, i criteri e le modalità di ripartizione tra operatori del SSR delle risorse disponibili.

Dato atto, inoltre, che

in data 21.05.2020 si è raggiunta l'intesa tra l'Amministrazione Regionale e le OO.SS. dei lavoratori del Comparto (Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials, Nursing up, FSI - USAE) e una parte delle OO.SS. della Dirigenza (Fp Cgil Medici, Federazione Cisl Medici, Uil Fpl Medici e Fedir Sanità), per l'individuazione del criterio di ripartizione tra l'area della dirigenza del SSR e il personale del comparto Sanità delle risorse nazionali di cui all'art.1 del decreto legge n. 18/2020 convertito con legge n. 27/2020 e modificato con DL 34/2020 (poi convertito in L. 77/2020), pari a euro 18.462.820,20 e delle risorse aggiuntive regionali di cui alla l.r. n. 12 del 15/05/2020, nei limiti di importo del doppio dello stanziamento nazionale (euro 36.925.640 anziché euro 37.000.000), per complessivi euro 55.388.460, destinate all'incremento dei fondi contrattuali del personale del Servizio Sanitario Regionale in relazione all'emergenza covid19. L'Intesa ha sancito che le suddette risorse verranno distribuite per il 75 per cento, pari a 41.541.345 euro, al personale del Comparto e per il 25 per cento, pari a 13.847.115 euro, al personale delle Dirigenze. (ALL. A);

in data 8.06.2020 è stato siglato l'accordo tra l'Amministrazione regionale e le OO.SS. dei lavoratori del Comparto (Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials, Nursing up, FSI - USAE) per la

ripartizione tra le AA.SS.RR. e la destinazione al Personale del Comparto delle risorse di cui all'art.1, cc.1 e 2, del D.L. n.18/2020, come convertito in legge n. 27/2020, e successivamente modificato dal D.L. n. 34/2020 (poi convertito con L. 77/2020), determinate in euro 13.847.115,00, nonchè delle risorse aggiuntive regionali di cui alla citata l.r. n. 12 del 15/05/2020, determinate in euro 27.694.230,00. L'accordo sancisce inoltre la cumulabilità dell'indennità di malattie infettive, ai sensi del comma 14 dell'art. 86 CCNL 2016/2018 Comparto Sanità, con le indennità previste dalle lettere a) e b) del comma 6 del medesimo articolo, anche in caso di attività prestata in servizi sanitari non espressamente previsti dal citato articolo del CCNL, tenuto anche conto di quanto disposto in materia dal citato art. 1 comma 2, ultimo periodo, del D.L. n. 18/2020 s.m.i.(ALL. B); in successiva riunione, tenutasi in data 17.06.2020, su richiesta delle OO.SS. firmatarie del richiamato accordo, l'Amministrazione Regionale e le predette Organizzazioni hanno concordato sulla opportunità di alcune integrazioni al suddetto accordo (All. C).

Preso atto che:

il Ministero dell'Economia e delle Finanze (nota MEF prot. n. 113646 del 6 luglio 2020) ha rilevato un duplice profilo di illegittimità della l.r. n. 12 del 15/05/2020, art. 5;

il primo profilo riguarda lo stanziamento previsto dalla legge regionale, pari al doppio dell'importo del finanziamento ministeriale, mentre, secondo il MEF, l'importo stanziabile a livello regionale non potrebbe superare la quota, pari a 18.462.820 euro, assegnata dallo Stato;

il secondo profilo riguarda la destinazione dell'intero stanziamento regionale al sistema premiale, mediante l'incremento dei relativi fondi contrattuali, diversamente da quanto previsto dall'art. 2, comma 6 del succitato DL 34/2020, che consente alle Regioni di destinare risorse aggiuntive prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente, ivi incluse le indennità previste dall'articolo 86, comma 6, del CCNL 2016 –2018 e solo "per la restante parte" ai relativi fondi incentivanti;

a seguito di richiesta da parte Presidente della Conferenza delle Regioni di dirimere la divergenza interpretativa tra il MEF e le Regioni, anche in relazione alle istanze di emendamento del DL 18/2020, espresse, a suo tempo, in sede di Conferenza delle Regioni, il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie (nota prot. 835P del 14.07.2020 , agli atti della Direzione Sanità e Welfare) ha comunicato che, pur avendo in fase istruttoria il MEF rappresentato alcune criticità in ordine a possibili profili di incostituzionalità di alcune leggi regionali, contenenti disposizioni attuative del DL 18/2020, quali la legge del Piemonte, il Consiglio dei Ministri non ha ritenuto di procedere ad alcuna impugnativa delle disposizioni regionali in considerazione della loro eccezionalità e transitorietà;

in data 14.07.2020 sono in effetti decorsi i termini per l'impugnativa governativa della l.r. 12 del 15/05/2020;

in data 17.07.2020, con la L. n. 77, di conversione del DL 34/2020, sono state apportate ulteriori modifiche al DL 18/2020, come convertito nella L. 27/2020. La formulazione dell'art. 2 comma 6 lett. a) e b) del DL 34/2020 è tuttavia rimasta immutata con riguardo alla destinazione delle risorse "prioritariamente" alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro, compresa l'erogazione delle indennità previste dall'art. 86, comma 6 del ccnl 2016-2018 del 21 maggio 2018 , e per la restante parte all'incremento dei fondi incentivanti. L'ultimo periodo del comma 6, tuttavia, venendo incontro all'esigenza di utilizzare le risorse in questione in modo più flessibile, ha introdotto la possibilità per le regioni, "a valere sulle risorse di cui al medesimo comma, destinate a incrementare i fondi incentivanti, di riconoscere, al personale indicato al comma 1, un premio commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, di importo non superiore a 2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesa complessiva, al lordo dei contributi e degli oneri a carico dell'amministrazione, non superiore all'ammontare delle predette risorse destinate a incrementare i fondi incentivanti".

Dato atto che:

la nuova formulazione del succitato art.1, cc.1 e 2, del D.L. n.18/2020 non consente di superare i rilievi formulati dal MEF sulla legge regionale n.12/2020;

è stato acquisito pertanto, in relazione alle osservazioni del MEF e pur essendo spirati i termini per l'impugnativa del Governo avverso la l.r. 12/2020, il parere del Settore Regionale Attività legislativa e consulenza giuridica (prot. n. 23393 del 30.07.2020 agli atti dell'Amministrazione); il predetto parere testualmente conclude: "stante la peculiarità della situazione rappresentata e la complessità delle questioni sollevate, afferenti prevalentemente alla materia della contabilità pubblica, si segnala alla Direzione regionale Sanità e welfare di valutare con attenzione l'opportunità di formulare una richiesta di parere alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte".

Ritenuto, in via prudenziale, di dover dare attuazione all'art. 5 della l.r. n. 12/2020 nei limiti di destinazione e di importo indicati dal MEF.

Dato atto che, in data 30.07.2020, si è proceduto a stipulare, con le organizzazioni sindacali del comparto, firmatarie dell'accordo 8 e 17/6/2020, un accordo integrativo dell'accordo già raggiunto nelle predette date (all. D).

Dato atto, in particolare, che il suddetto accordo 30.07.2020 prevede che:

1) con la retribuzione del mese di settembre 2020 saranno prioritariamente corrisposte ai lavoratori interessati le indennità correlate alle particolari condizioni di lavoro, nonché eventuali compensi per lavoro straordinario relativi al periodo marzo – aprile 2020 e correlati all'emergenza COVID-19;

2) le restanti risorse saranno destinate all'attribuzione del premio incentivante, nelle misure previste dall'accordo 8 e 17/6/2020, come segue:

- la prima parte, pari al 50% delle risorse aggiuntive regionali ripartite come da accordo 8 e 17.06.2020, che sarà corrisposto ai lavoratori interessati con la retribuzione del mese di settembre 2020;
- la seconda parte, per il rimanente 50% delle risorse aggiuntive regionali ripartite come da accordo 8 e 17.06.2020, in successiva data da definirsi in accordo tra le parti. Le parti concordano di riunirsi entro il 30 settembre 2020 per discutere dell'erogazione.

Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi del suddetto accordo integrativo 30.07.2020, all'erogazione delle risorse nazionali e delle risorse aggiuntive regionali, ripartendo alle ASR, a favore del personale del comparto avente diritto, il finanziamento nazionale di cui all'art. 1 del D.L. n.18/2020 s.m.i, pari a euro 13.847.115,00 (75 per cento dello stanziamento nazionale di euro 18.462.820,20, ai sensi dell'intesa 21/5/2020 e dell'Accordo 8 e 17/6/2020) e le risorse aggiuntive regionali nell'ammontare di euro 13.847.115,00 (metà delle risorse di cui alla l.r.12/2020, nei limiti del 75 per cento dello stanziamento regionale destinato al personale del comparto, ai sensi dell'intesa 21/5/2020, e dell'Accordo 8 e 17/6/2020), come da tabella allegata all'accordo integrativo 30.07.2020 (Tab. 1, all. D), per complessivi euro 27.694.230,00, rinviando a successivo provvedimento l'erogazione degli ulteriori 13.847.115,00, a completamento dello stanziamento di euro 41.541.345, di cui all'intesa 21/5/2020, e all'Accordo 8 e 17/6/2020.

Quanto sopra premesso,

ritenuto di recepire l'intesa, raggiunta in data 21.05.2020, tra l'Amministrazione Regionale e le OO.SS. dei lavoratori del Comparto (Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials, Nursing up, FSI - USAE) e una parte delle OO.SS. della Dirigenza (Fp Cgil Medici, Federazione Cisl Medici, Uil Fpl Medici e Fedir Sanità), di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ritenuto di recepire l'accordo, raggiunto in data 8.06.2020, con le integrazioni del 17.06.2020, tra l'Amministrazione Regionale e le OO.SS. dei lavoratori del Comparto (Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl,

Fials, Nursing up, FSI – USAE) di cui agli allegati B) e C), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Ritenuto di recepire l'accordo, raggiunto in data 30.07.2020, tra l'Amministrazione Regionale e le OO.SS. dei lavoratori del Comparto (Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials, Nursing up, FSI – USAE) - ad integrazione dell'accordo 8 e 17/6/2020 - di cui all'allegato D), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ritenuto di demandare alla Direzione Sanità di trasmettere il presente provvedimento e i relativi allegati alle AA.SS.RR. per l'attuazione di quanto disposto, ivi compresa la ripartizione delle quote tra le AA.SS.RR. nei limiti di importo di cui alla tabella allegata all'accordo integrativo 30.07.2020 (All. D, tab. 1).

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 18/2020 convertito con legge n. 27/2020, e modificato con DL 34/2020, convertito con legge n. 77/2020, le risorse nazionali e regionali erogate sono da considerarsi al lordo dell'IRAP, dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro, nonché degli oneri fiscali a carico del dipendente.

Visto l'articolo 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto l'articolo 2, comma 6, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visti gli artt. 6,80,81 e 86 del CCNL del Comparto Sanità del 21 maggio 2018;

Visto l'articolo 5 della l.r. n. 12 del 15.05.2020;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Dato atto che gli oneri di cui al presente provvedimento trovano copertura nell'ambito delle risorse stanziata nella Missione 13, programma 1 disponibili nel Bilancio regionale e non assegnate alle Aziende Sanitarie regionali con D.G.R. n. 31-877 del 23.12.2019 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di recepire l'intesa, raggiunta in data 21.05.2020, tra l'Amministrazione Regionale e le OO.SS. dei lavoratori del Comparto (Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials, Nursing up, FSI - USAE) e una parte delle OO.SS. della Dirigenza (Fp Cgil Medici, Federazione Cisl Medici, Uil Fpl Medici e Fedir Sanità), per l'individuazione del criterio di ripartizione tra l'area della dirigenza del SSR e il personale del comparto Sanità delle risorse nazionali di cui all'art.1 del decreto legge n. 18/2020 convertito con legge n. 27/2020, pari a euro 18.462.820,20 e delle risorse aggiuntive regionali di cui alla l.r. n. 12 del 15/05/2020, nei limiti dell'importo determinato ai sensi del DL 34/2020 convertito con legge n. 77/2020, per complessivi euro 55.388.460, destinate all'incremento dei fondi contrattuali del personale del Servizio Sanitario Regionale in relazione all'emergenza covid19, di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- di recepire l'accordo, raggiunto in data 8.06.2020, con le integrazioni del 17.06.2020, tra l'Amministrazione Regionale e le OO.SS. dei lavoratori del Comparto (Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials, Nursing up, FSI – USAE) per la ripartizione tra le AA.SS.RR. e la destinazione al Personale del Comparto delle risorse di cui all'art.1, cc.1 e 2, del D.L. n.18/2020, come convertito in legge n. 27/2020, e successivamente modificato dal D.L. n. 34/2020, determinate in euro 13.847.115,00, nonché delle risorse aggiuntive regionali previste con l.r. n. 12 del 15/05/2020, determinate in euro

27.694.230,00, di cui, rispettivamente, agli allegati B) e C), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

- di dare una prima attuazione all'art. 5 della l.r. n. 12/2020, nei limiti di destinazione e di importo indicati dal MEF (nota MEF prot. n. 113646 del 6 luglio 2020) ;
- di recepire l'accordo integrativo dell'accordo 8.06.2020 e 17.06.2020, raggiunto, in data 30.07.2020, tra l'Amministrazione Regionale e le OO.SS. dei lavoratori del Comparto (Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials, Nursing up, FSI – USAE), di cui all'allegato D), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di disporre, ai sensi del suddetto accordo integrativo 30.07.2020, l'erogazione delle risorse nazionali e regionali, ripartendo alle ASR, a favore del personale del comparto avente diritto, il finanziamento nazionale di cui all'art. 1 del D.L. n.18/2020 s.m.i, pari a euro 13.847.115,00 (75% dello stanziamento nazionale di euro 18.462.820,20, ai sensi dell'intesa 21/5/2020, e dell'Accordo 8 e 17/6/2020) e le risorse aggiuntive regionali nell'ammontare di euro 13.847.115,00, come da tabella allegata all'accordo integrativo 30.07.2020 - tab.1, all. D), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento-, per complessivi euro 27.694.230,00, rinviando a successivo provvedimento l'autorizzazione all'erogazione degli ulteriori 13.847.115,00, a completamento dello stanziamento di euro 41.541.345, di cui all'intesa 21/5/2020, e all'Accordo 8 e 17/6/2020.
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 18/2020 convertito con legge n. 27/2020, e modificato con DL 34/2020, convertito in L. 77/2020, l'incremento dei fondi contrattuali è effettuato in deroga all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e che le risorse nazionali e regionali erogate sono da considerarsi al lordo dell'IRAP, dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro, nonché degli oneri fiscali a carico del dipendente;
- di demandare alla Direzione Sanità di trasmettere il presente provvedimento e i relativi allegati alle AA.SS.RR. per l'attuazione di quanto disposto, ivi compresa la ripartizione delle quote tra le AA.SS.RR. così come da tabella allegata all'accordo integrativo 30.07.2020, di cui all'allegato D, parte integrante e sostanziale del presente (All. D, tab. 1);
- di dare atto che gli oneri di cui al presente provvedimento trovano copertura nell'ambito delle risorse stanziare nella Missione 13 , programma 1 disponibili nel Bilancio regionale e non assegnate alle Aziende Sanitarie regionali con D.G.R. n. 31-877 del 23.12.2019 e successive modifiche ed integrazioni

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010;

(omissis)

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Verbale d'Intesa

TRA

LA REGIONE PIEMONTE

E

tutte le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori del Comparto Sanità (Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials, Nursing up, Fsi -Usae) e da una parte delle Organizzazioni Sindacali della Dirigenza (Fp Cgil Medici, Federazione Cisl Medici e Uil Fpl Medici, Fedir Sanità),

- premesso che:

In data odierna 21/05/2020 alle h. 15.00 si è tenuto in video conferenza presso la Sala riunioni Direzione al secondo piano della Palazzina D in Corso Regina Margherita 153 bis in Torino, l'incontro tra i rappresentanti della Regione, e le OO.SS. firmatarie dei CC.CC.NN.LL del Comparto Sanità, dell'Area Dirigenza Sanitaria e dell'Area Dirigenza PTA per il riparto delle risorse previste dall'art. 1 del D.L. 18/2020, regolarmente convocati con nota prot. 16511 A1406B del 19/5/2020 .

Al termine della riunione, come da verbale agli atti, nell'obiettivo comune di gratificare al più presto i lavoratori per lo sforzo straordinario che hanno compiuto durante l'emergenza Covid,

SI RAGGIUNGE LA SEGUENTE INTESA

- Le risorse economiche disponibili statali e aggiuntive regionali ammontanti in complessivi € 55.388.460 destinate all'incremento dei fondi contrattuali del personale del Servizio Sanitario Regionale per l'emergenza coronavirus covid19 verranno distribuite per il 75 per cento, pari a 41.541.345 euro, al personale del Comparto e per il 25 per cento, pari a 13.847.115 euro, al personale delle Dirigenze.

Torino, 21 maggio 2020

L'Assessore alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria
Dott. Luigi Genesio Icardi

Il Direttore Regionale Sanità e Welfare
Dott. Fabio Aimar

Il Responsabile del Settore "Sistemi organizzativi e Risorse Umane del S.S.R.
Dott. Antonio Jannelli



	Perle OO.SS comparto sanità
FP CGIL	<i>[Signature]</i>
CISL FP	<i>[Signature]</i>
UIL FPL	<i>[Signature]</i>
FIALS	
FSI-USAE	<i>[Signature]</i>
NURSING UP	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>

OO.SS. area sanità - dirigenza	
FP CGIL Medici	→ <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>
Federazione CISL Medici	<i>[Signature]</i>
UIL FPL - Medici	<i>[Signature]</i>

Area PTA - dirigenza	
FEDIRETS - SEZ. FEDIR	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>

ALL. B)

Abel
du
ME
A

**Accordo Regionale
Per la ripartizione tra le AA.SS.RR. e la destinazione
al Personale del Comparto delle risorse
di cui all'art.1, cc.1 e 2, del D.L. n.18/2020 e s.m.i.**

ref

Premessa

Il presente Accordo si pone l'obiettivo di riconoscere, sotto il profilo del trattamento economico, lo straordinario impegno dei lavoratori del Comparto Sanità, nella gestione dell'emergenza correlata alla pandemia di COVID-19, che ha sottoposto il Servizio Sanitario Regionale del Piemonte e i professionisti in esso operanti ad uno stress organizzativo e personale senza precedenti.

A tal fine, sono state messe a disposizione tutte le risorse destinabili al riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro e all'incentivazione dei lavoratori del S.S.R. - ai sensi dell'art.1, cc.1 e 2, del D.L. n.18/2020, come convertito in legge n. 27/2020, e successivamente modificato dal D.L. n. 34/2020 -, corrispondenti a € 55.388.460, di cui 2/3 pari a € 36.925.640 di provenienza regionale ai sensi della Legge Regionale n. 13 del 29/05/2020 Di queste risorse, il 75% pari a € 41.541.345 è stato destinato al Personale del Comparto, come concordato nell'incontro del 21/05/2020.

-1)k

In particolare, l'Accordo è finalizzato a riconoscere sia l'impegno collettivo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato, sia il loro diverso apporto in relazione al profilo professionale ricoperto e al settore di svolgimento dell'attività nell'emergenza COVID - che ha visto la sua fase più acuta nei mesi di marzo e aprile -, attraverso una ripartizione dei medesimi in tre fasce:

- PRIMA FASCIA, costituita da infermieri, da personale di altri profili sanitari e da OSS - OTA - ausiliari specializzati, operanti in settori direttamente coinvolti nella gestione dell'emergenza COVID-19, cui vengono riconosciuti le indennità giornaliere di terapia intensiva / sub-intensiva (€ 4,13) e di malattie infettive (€ 5,16 per infermieri, professioni sanitarie e OSS; € 1,03 per OTA e

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ausiliari specializzati), nonché un premio incentivante giornaliero di particolare rilievo (minimo € 26);

- SECONDA FASCIA, costituita dagli infermieri, dal personale di altri profili sanitari e dagli OSS - OTA - ausiliari specializzati, non inclusi nella prima fascia, cui vengono riconosciuti l'indennità giornaliera di malattie infettive (€ 5,16 per infermieri, professioni sanitarie e OSS; € 1,03 per OTA e ausiliari specializzati) – considerato il rischio di infezione presente in tutti i settori sanitari -, nonché un consistente premio incentivante giornaliero (minimo € 18), per il contributo garantito nell'emergenza COVID;
- TERZA FASCIA, costituita dal restante personale dei ruoli tecnico, professionale e amministrativo, cui è riconosciuto un premio incentivante giornaliero (€ 5), correlato alla funzione di supporto tecnico / amministrativo / professionale garantita nell'emergenza.

Il premio incentivante giornaliero è maggiorato del 67% per quanti hanno operato su turni di 12 ore.

Le indennità e i premi incentivanti sono riconosciuti esclusivamente per le giornate di effettiva presenza in Azienda. Non ne beneficiano quindi gli assenti a vario titolo o chi ha effettuato lo smart working. Fanno doverosamente eccezione le giornate di infortunio correlate al COVID-19, per le quali è riconosciuta una quota incentivante giornaliera pari ad € 35.

L'accordo valorizza altresì il livello di contrattazione aziendale, consentendo di elevare e/o differenziare i premi incentivanti delle prime due fasce rispettivamente fino ad € 33 e ad € 24, ciò al fine di riconoscere, nella contrattazione aziendale, ulteriori livelli di impegno e/o rischio nell'emergenza COVID, non astrattamente individuabili a livello regionale. Analoga possibilità di elevazione e/o differenziazione a livello aziendale è consentita per la quota incentivante della terza fascia, limitatamente al personale direttamente coinvolto nella gestione dell'emergenza COVID-19, con rischio di esposizione.

Il riconoscimento economico giornaliero, per i mesi di marzo e aprile 2020, derivante dal presente accordo è nel complesso così sintetizzabile sulla base di quanto esposto:

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like "S. S. S.", "M. M.", "A. A.", "P. P.", "D. D."]

[Handwritten signature]

M. Ane

*Albert
Abel*

FASCIA	MINIMO GIORNALIERO	MASSIMO GIORNALIERO
PRIMA FASCIA	€ 35,29	€ 42,29*
SECONDA FASCIA	€ 23,16	€ 29,16*
TERZA FASCIA	€ 5	**

*massimo riconoscibile a livello aziendale;

**elevabile a livello aziendale per il solo personale direttamente coinvolto nella gestione dell'emergenza COVID-19, con rischio di esposizione.

* (1) ERRATA CORRIGE: premessa, 2° capoverso, sostituire " Legge Regionale n. 13 del 29/5/2020" con " Legge regionale n. 12 del 15/5/2020".

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signatures at the top of the page]

Accordo Regionale
Per la ripartizione tra le AA.SS.RR. e la destinazione
al Personale del Comparto delle risorse
di cui all'art.1, cc.1 e 2, del D.L. n.18/2020 e s.m.i.

[Handwritten signature]

Le parti concordano su quanto segue, in merito alla ripartizione tra le AA.SS.RR. e alla destinazione al Personale del Comparto delle risorse di cui all'art.1, cc.1 e 2, del D.L. n.18/2020, come convertito in legge n. 27/2020, e successivamente modificato dal D.L. n. 34/2020:

a) Ripartizione risorse tra le AA.SS.RR.

Le risorse di cui all'art.1, cc.1 e 2, del D.L. n.18/2020 e s.m.i., destinate al personale del Comparto, quantificate complessivamente in € 41.541.345 (di cui 1/3 afferente al comma 1 e 2/3 afferenti al comma 2), sono ripartite tra le AA.SS.RR. sulla base del numero dei lavoratori complessivi del SSR – personale del comparto – di cui alla tabella “Allegato 1” al presente accordo, con ripartizione tra i fondi nella misura di 1/3 sul fondo condizioni di lavoro e 2/3 sul fondo premialità.

Ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del DL 18/2020 e s.m.i., quota parte delle risorse attribuite al fondo condizioni di lavoro sarà utilizzata sul fondo premialità, per far fronte all'applicazione del presente accordo.

b) Destinazione delle risorse

Le risorse di cui al precedente punto a), saranno utilizzate dalle AA.SS.RR., nel rispetto delle disposizioni di cui al citato art.1, cc.1 e 2, del D.L. n.18/2020 e s.m.i., per le seguenti finalità:

- 1) Attribuzione al personale infermieristico e sanitario, nonché appartenente ai profili di OSS OTA Ausiliario specializzato, per ciascuna giornata di attività svolta in Azienda – nei mesi di marzo e aprile 2020 -, in settori direttamente coinvolti nella gestione dell'emergenza COVID-19:

[Handwritten signatures at the bottom of the page]

- mta* *Di* *Berlin* *Al. B.*
- Indennità di terapia intensiva o sub-intensiva, pari a € 4,13;
 - Indennità di malattie infettive, pari a € 5,16 (€ 1,03 per OTA e Ausiliario specializzato, ai sensi dell'art. 86, comma 8 del CCNL 21/5/2018);
 - Premio incentivante nella misura minima di € 26 elevabile fino ad un massimo di € 33 in sede di contrattazione aziendale.

2) Attribuzione al restante personale infermieristico e sanitario, nonché al personale del ruolo tecnico appartenente ai profili di OSS OTA Ausiliario specializzato, non rientrante nel punto 1, per ciascuna giornata di attività svolta in Azienda – nei mesi di marzo e aprile 2020 -, in ragione del supporto all'emergenza COVID-19:

- Indennità di malattie infettive, pari a € 5,16 (€ 1,03 per OTA e Ausiliario specializzato, ai sensi dell'art. 86, comma 8 del CCNL 21/5/2018);
- Premio incentivante nella misura minima di € 18 elevabile fino ad un massimo di € 24 in sede di contrattazione aziendale.

3) Attribuzione al personale del ruolo tecnico non appartenente ai profili di OSS OTA Ausiliario specializzato, nonché al personale appartenente ai ruoli professionale e amministrativo, per ciascuna giornata di attività svolta in Azienda – nei mesi di marzo e aprile 2020 -, in ragione del supporto all'emergenza COVID-19:

- Premio incentivante nella misura di € 5.

Si concorda altresì che l'indennità di malattie infettive è cumulabile, ai sensi del comma 14 dell'art. 86 CCNL 2016/2018 Comparto Sanità, con le indennità previste dalle lettere a e b del comma 6 del medesimo articolo tenuto anche conto di quanto disposto in materia dal citato art. 1 comma 2, ultimo periodo, del D.L. n. 18/2020, come convertito in legge n. 27/2020 e successivamente modificato dal DL n. 34/2020.

Al. B. *mta* *Di* *Berlin* *Al. B.* *Al. B.* *Al. B.* *Al. B.* *Al. B.* *Al. B.*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Per i lavoratori operanti su turni di 12 ore, i valori giornalieri del premio incentivante di cui ai punti 1, 2 e 3 dovranno essere riproporzionati sulla base del rapporto 1,67 a 1.

Le indennità e i premi incentivanti nelle misure minime sopra descritte saranno corrisposti con la retribuzione di luglio 2020, previa informativa alle OO.SS. aziendali, in apposito incontro.

Le risorse residue, ancora disponibili a seguito dell'applicazione di quanto sopra esposto, dovranno essere utilizzate per incrementare e/o differenziare il premio incentivante di cui ai punti 1) e 2), nei limiti massimi fissati nei medesimi punti, ferme restando le quote minime ivi definite, previa contrattazione con le OO.SS. a livello aziendale, da concludersi entro il 30 settembre 2020.

Per il personale dei ruoli tecnico, professionale e amministrativo, direttamente coinvolto nella gestione dell'emergenza COVID-19, con rischio di esposizione, non appartenente ai profili di OSS OTA Ausiliario, per ciascuna giornata di attività svolta in Azienda – nei mesi di marzo e aprile 2020 – sarà eccezionalmente riconosciuta, nell'ambito della **contrattazione** aziendale e nel limite delle risorse residue, una quota di premio incentivante superiore a quella indicata al precedente punto 3.

Per il personale appartenente al profilo OTA e Ausiliario Specializzato, impiegato nei servizi sanitari, nelle casistiche di cui ai punti 1 e 2, è riconosciuta l'integrazione di € 4 quale quota incentivante per ciascuna giornata di attività svolta in Azienda nei mesi di marzo e aprile 2020.

Per le giornate di infortunio correlate al COVID-19 intercorse nel periodo e relative al personale di qualunque ruolo sarà riconosciuta

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Dei fls

una quota incentivante giornaliera pari ad € 35, nel limite delle risorse residue disponibili.

Torino 8.06.2020

Per la Regione Piemonte

Dott. Antonio Jannelli *[Signature]*

Dott. Fabio Aimar *[Signature]*

Dott. Luigi Genesio Icardi *[Signature]*

Per le OO.SS comparto sanità	
FP CGIL Piemonte	
CISL FP Piemonte	<i>Alex Bertone</i>
UIL FPL Piemonte	<i>Roberto</i>
FIALS Piemonte	<i>[Signature]</i>
FSI-USAE Piemonte	<i>[Signature]</i>
NURSING UP Piemonte	<i>[Signature]</i>

OO.SS. COMPARTO SSN	NOMINATIVI
FP CGIL	ESPOSTO Massimo <i>[Signature]</i> Arcidiacono Alfio <i>[Signature]</i>
UIL FPL	SCASSA Roberto <i>[Signature]</i> Di Capua Antonio <i>[Signature]</i>
CISL FP	BERTAINA Alessandro <i>[Signature]</i> OLOCCO Mauro <i>[Signature]</i>
FSI USAE	ORIFICI Salvatore <i>[Signature]</i> PACE Giuseppa Maria <i>[Signature]</i>
FIALS	ACCORDI Alberto <i>[Signature]</i> BALDINU Daniele <i>[Signature]</i>
NURSING UP	DELLI CARRI Claudio <i>[Signature]</i> SCALICI Angelo <i>[Signature]</i>

Allegato n. 1
ALL'ACCORDO REGIONALE DELL'8 GIUGNO 2020 , PREVIA INTESA DEL 21 MAGGIO 2020 , DI RIPARTO DELLE RISORSE ALLE AZIENDE SANITARIE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO

AZIENDE SANITARIE	DIPENDENTI SSR DEL COMPARTO SANITA'	Risorse art. 1 comma 1 D.L. 18/2020 conv. In legge 27/2020 Modificato con d.l. n. 34/2020	Risorse legge regione Piemonte n. 12 del 15/5/2020	TOTALE RISORSE
	PERSONALE DIP. AL 20_4_2020 n. dipendenti			
203 - TO3	3.219	€ 994.708	€ 1.989.416	€ 2.984.124
204 - TO4	3.422	€ 1.057.437	€ 2.114.875	€ 3.172.312
205 - TO5	1.823	€ 563.328	€ 1.126.656	€ 1.689.984
206 - VC	1.702	€ 525.938	€ 1.051.875	€ 1.577.813
207 - BI	1.539	€ 475.569	€ 951.137	€ 1.426.706
208 - NO	1.511	€ 466.916	€ 933.833	€ 1.400.749
209 - VCO	1.515	€ 468.152	€ 936.305	€ 1.404.457
210 - CN1	3.071	€ 948.974	€ 1.897.949	€ 2.846.923
211 - CN2	1.291	€ 398.934	€ 797.868	€ 1.196.802
212 - AT	1.713	€ 529.337	€ 1.058.673	€ 1.588.010
213 - AL	3.053	€ 943.412	€ 1.886.824	€ 2.830.236
301 - TO	4.577	€ 1.414.346	€ 2.828.691	€ 4.243.037
904 - AZIENDA OSP. S.LUIGI	1.160	€ 358.453	€ 716.907	€ 1.075.360
905 - AZIENDA OSP. MAGGIORE DELLA CARITA'	2.276	€ 703.310	€ 1.406.620	€ 2.109.931
906 - AZIENDA OSP. S.CROCE E CARLE	1.830	€ 565.491	€ 1.130.982	€ 1.696.473
907 - AZIENDA OSP. S.ANTONIO BIAGIO/ARRIGO	2.025	€ 625.748	€ 1.251.497	€ 1.877.245
908 - AZIENDA OSP. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO	1.430	€ 441.886	€ 883.773	€ 1.325.659
909 - AO CITTA DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	7.654	€ 2.365.174	€ 4.730.348	€ 7.095.522
TOTALE	44.811	€ 13.847.115	€ 27.694.230	€ 41.541.345


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ALL. C)

**Integrazioni all'Accordo Regionale del 08/06/2020
Per la ripartizione tra le AA.SS.RR. e la destinazione
al Personale del Comparto delle risorse
di cui all'art.1, cc.1 e 2, del D.L. n.18/2020 e s.m.i.**

Ad integrazione di quanto definito con l'accordo del 08/06/2020, le parti sottoscritte concordano su quanto segue:

- 1) In riferimento all'ultimo periodo dell'accordo di cui trattasi, il premio incentivante riconosciuto - nel limite delle risorse residue disponibili - per le giornate di infortunio correlate al COVID-19, non potrà comunque superare, per ciascun lavoratore, l'importo complessivo di € 1.320;
- 2) Le risorse complessive destinabili all'attribuzione del premio incentivante ai lavoratori di cui alla lettera b, punto 3 (c.d. "TERZA FASCIA"), del citato accordo (ivi compresi i residui attribuibili ai medesimi lavoratori, per i casi di cui al terz'ultimo periodo dell'accordo stesso, in sede di contrattazione integrativa aziendale), non potranno superare l'importo complessivo da calcolarsi a livello aziendale sulla base della seguente formula:

**NUMERO LAVORATORI PRESENTI IN DOTAZIONE ORGANICA DEI PROFILI
RIENTRANTI NELLA TERZA FASCIA X 40 X 5€**

Il presente accordo di integrazione forma parte integrante e sostanziale dell'Accordo Regionale del 08/06/2020 Per la ripartizione tra le AA.SS.RR. e la destinazione al Personale del Comparto delle risorse di cui all'art.1, cc.1 e 2, del D.L. n.18/2020 e s.m.i.

Torino , 17 giugno 2020

PER LE OO.SS COMPARTO SANITÀ

PER LA REGIONE PIEMONTE

FP CGIL

Massimo Esposto

Antonio Jannelli

CISL FP

Alessandro Bertaina

Fabio Almar

UIL FPL

Roberto SCASSA

Luigi Genesis Icardi


FSI USAE

Salvatore Orifici
G. Maria PACE




FIALS

Daniele Baldinu



NURSING UP

Claudio DELLI CARRI



Integrazione all'Accordo Regionale del 08/06/2020, come integrato in data 17/06/2020, per la ripartizione tra le AA.SS.RR. e la destinazione al Personale del Comparto delle risorse di cui all'art.1, cc.1 e 2, del D.L. n.18/2020 e s.m.i.

Premesso che:

In data 8.06.2020 è stato siglato l'accordo tra l'Amministrazione regionale e le OO.SS. dei lavoratori del Comparto (Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials, Nursing up, FSI - USAE) per la ripartizione tra le AA.SS.RR. e la destinazione al Personale del Comparto delle risorse di cui all'art.1, cc.1 e 2, del D.L. n.18/2020, come convertito in legge n. 27/2020, e successivamente modificato dal D.L. n. 34/2020, determinate in euro 13.847.115,00, nonché delle risorse aggiuntive regionali di cui alla citata l.r. n. 12 del 15/05/2020, determinate in euro 27.694.230,00, per un totale complessivo di euro 41.541.345.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (nota MEF prot. n. 113646 del 6 luglio 2020, agli atti dell'Amministrazione Regionale) ha formulato alcuni rilievi alla l.r. n. 12 del 15/05/2020, art. 5, che le Organizzazioni Sindacali contestano a tutti i livelli;

In data 17.07.2020, con la L. n. 77, di conversione del DL 34/2020, sono state apportate ulteriori modifiche al DL 18/2020 come convertito nella L. 27/2020.

Acquisito il parere del Settore Regionale Attività legislativa e Consulenza giuridica;

Quanto sopra premesso,

ad integrazione di quanto definito con l'Accordo Regionale del 08/06/2020 e s.m.i., le parti, nel confermarne la validità, concordano su quanto segue:

[Handwritten signatures at the top of the page]

1) Con la retribuzione del mese di settembre 2020 saranno prioritariamente corrisposte ai lavoratori interessati le indennità correlate alle particolari condizioni di lavoro previste dal citato Accordo Regionale, nonché eventuali compensi per lavoro straordinario relativi al periodo marzo – aprile 2020 e correlati all'emergenza COVID-19;

2) Le restanti risorse saranno destinate all'attribuzione del premio incentivante nelle misure previste dal citato Accordo, come segue:

- la prima parte, pari al 50% delle risorse aggiuntive regionali ripartite come da accordo 8 e 17.06.2020, che sarà corrisposto ai lavoratori interessati con la retribuzione del mese di settembre 2020;
- la seconda parte, per il rimanente 50% delle risorse aggiuntive regionali ripartite come da accordo 8 e 17.06.2020, in successiva data da definirsi in accordo tra le parti. Le parti concordano di riunirsi entro il 30 settembre 2020 per discutere dell'erogazione.

Resta fermo, per il resto, quanto previsto dal citato Accordo regionale del 08/06/2020 e s.m.i.

PER LE OO.SS COMPARTO SANITÀ

PER LA REGIONE PIEMONTE

FP CGIL

Massimo ESPOSTO

Alfio ARCIDIACONO

Fabio AIMAR

CISL FP

Alessandro BERTAINA

Mauro OLOCCO

Luigi Genesis ICARDI

UIL FPL

Antonio DI CAPUA

Roberto SCASSA

Antonio PILLA

FSI USAE

Salvatore ORIFICI

G. Maria PACE

FIALS

Daniele BALDINU

Alberto ACCORDI

NURSING UP

Claudio DELLI CARRI

Angelo SCALICI

Torino, 30 luglio 2020

Per accettazione e condivisione

Antonio JANNELLI

AS

Allegato n. 1
RIPARTO DELLE RISORSE ALLE AZIENDE SANITARIE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO

AZIENDE SANITARIE	DIPENDENTI SSR DEL COMPARTO SANITA'	Risorse art. 1 comma 1 D.L. 18/2020 conv. in legge 27/2020 Modificato con d.l. n. 34/2020 CONV. in LEGGE 77/2020	50 % Risorse legge regione Piemonte n. 12 del 15/5/2020	TOTALE RISORSE
	PERSONALE DIP. AL 20_4_2020 n. dipendenti			
203 - TO3	3.219	€ 994.708	€ 994.708	€ 1.989.416
204 - TO4	3.422	€ 1.057.437	€ 1.057.437	€ 2.114.875
205 - TO5	1.823	€ 563.328	€ 563.328	€ 1.126.656
206 - VC	1.702	€ 525.938	€ 525.938	€ 1.051.875
207 - BI	1.539	€ 475.569	€ 475.569	€ 951.137
208 - NO	1.511	€ 466.916	€ 466.916	€ 933.833
209 - VCO	1.515	€ 468.152	€ 468.152	€ 936.305
210 - CN1	3.071	€ 948.974	€ 948.974	€ 1.897.949
211 - CN2	1.291	€ 398.934	€ 398.934	€ 797.868
212 - AT	1.713	€ 529.337	€ 529.337	€ 1.058.673
213 - AL	3.053	€ 943.412	€ 943.412	€ 1.886.824
301 - TO	4.577	€ 1.414.346	€ 1.414.346	€ 2.828.691
904 - AZIENDA OSP. S.LUIGI	1.160	€ 358.453	€ 358.453	€ 716.907
905 - AZIENDA OSP. MAGGIORE DELLA CARITA'	2.276	€ 703.310	€ 703.310	€ 1.406.620
906 - AZIENDA OSP. S.CROCE E CARLE	1.830	€ 565.491	€ 565.491	€ 1.130.982
907 - AZIENDA OSP. S.ANTONIO BIAGIO/ARRIGO	2.025	€ 625.748	€ 625.748	€ 1.251.497
908 - AZIENDA OSP. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO	1.430	€ 441.886	€ 441.886	€ 883.773
909 - AO CITTA DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	7.654	€ 2.365.174	€ 2.365.174	€ 4.730.348
TOTALE	44.811	€ 13.847.115	€ 13.847.115	€ 27.694.230

GLI IMPORTI DI CUI AL PRESENTE PROSPETTO SONO DA CONSIDERARSI AL LORDO DEGLI ONERI RIFLESSI ED IRAP A CARICO DELLE A.S.S.RR.